

11 LE VARIE FIGURE PROFESSIONALI

Le varie figure che intervengono nel processo di realizzazione di un'opera ci preme citare un passo di Paolo Dore: *“mentre l'uomo della scienza si propone essenzialmente la conoscenza della natura, per l'uomo della tecnica quel che conta è l'intervento sulla natura in vista di un determinato fine, ossia la messa a punto di un processo di intervento relativo alla necessità dell'uomo.*

La tecnica deve presupporre la scienza e, pur distinguendosi da essa, la prolunga e la completa, e acquista, proprio per l'intimo legame con le necessità dell'uomo, connotazioni di profonda concretezza.

Inoltre, potendo trattarsi di un qualunque processo, animato o no, sul quale può essere attuato l'intervento della tecnica, anche a questa compete un orizzonte proprio vastissimo, per cui, ad esempio gran parte della medicina e dell'economia appartengono alla tecnica come l'ingegneria”.

Il committente, nella realizzazione di un lavoro o di un'opera, è il soggetto pubblico o privato che richiede ad altri la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Una specifica definizione si rinviene nel d. lgs 81/2008 art.89, lettera b). Inoltre l'art.29 del Testo Unico dell'Edilizia ne definisce i limiti di responsabilità.

L'appaltatore o impresa, è il soggetto che assume a proprio rischio l'organizzazione e gestione dei mezzi necessari a condurre a buon fine l'esecuzione di un'opera, con modalità specificate nel contratto di appalto, a fronte di un compenso.

Il progettista, è la figura professionale che per conto del committente o dell'impresa, redige l'elaborato progettuale in forza del quale si realizzerà l'opera. Il ruolo del progettista è fondamentale e di grande responsabilità, in quanto, dalla corretta progettazione commissionata dipende la sua esecuzione. Rientrano fra le principali obbligazioni del progettista quella di vagliare la concreta realizzabilità dell'opera.

Dare prontamente contezza al committente, al direttore dei lavori e all'impresa quando durante l'esecuzione dell'opera si ravvisano dei vizi, presentare, in nome e per conto del committente, degli elaborati presso la P.A. competente al rilascio dei vari atti autorizzativi a costruire.

Il direttore dei lavori, dirige la realizzazione dell'opera.

Generalmente questa figura professionale è ricoperta da un soggetto dotato di particolari competenze tecniche ed è inquadrato alla stregua di ausiliario del committente e il principale compito è quello di vigilare sull'operato dell'impresa. Ai sensi del Codice degli Appalti è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali.

Il progettista dei lavori delle opere impiantistiche, assume normalmente una funzione di consulenza con responsabilità limitate al campo di competenza specifica, il Direttore dei Lavori resta comunque il solo e unico titolato a tenere i rapporti con l'impresa.

Il progettista strutturale, è colui che redige il progetto esecutivo delle strutture. Si ricorda che *“La costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli Ordini e Collegi professionali.”*

Il direttore dei lavori strutturali, dirige i lavori strutturali e, a strutture ultimate, entro il termine di **60 giorni** dall'ultimazione dei lavori, deposita una relazione in triplice copia al competente ufficio tecnico regionale trasmettendo una copia al collaudatore statico; oggi si trasmette tutto telematicamente sulla piattaforma.

Il collaudatore, tutte le costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica devono essere sottoposte a collaudo statico sempre entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'Albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente; oggi si trasmette tutto telematicamente sulla piattaforma.

La direzione artistica, si richiede di norma quando il progettista non è incaricato anche della direzione lavori o di parte della progettazione.

La direzione artistica in generale è riconducibile ad una forma di consulenza sull'esecuzione dell'opera.

Il responsabile dei lavori, il responsabile dei lavori è colui che può sostituire il committente nel ruolo centrale di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione dell'opera.

I coordinatori, il coordinatore per la progettazione dell'opera e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ricoprono un ruolo di grande importanza per l'attuazione delle misure di sicurezza poiché devono coordinare più imprese che devono operare nello stesso cantiere.

La disciplina dell'ingegnere trova il suo principale fondamento normativo negli artt. 2229-2238 libro V, cap. II del Codice Civile.

Ciò detto, le disposizioni normative Legge 24 giugno 1923, n.1395 inerente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale, e, recante norme di regolamento per la professione di ingegnere e di architetto disegnano l'ordinamento professionale degli ingegneri.

Il contenuto della legge professionale è completato dalla Legge 24 giugno 1935, n.1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti).

I caratteri generali della professione di ingegnere sono disciplinati dall'art. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537, l'art. 51 stabilisce che *sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare e utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie e ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.*

L'art. 62 Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537 infine, stabilisce che gli ingegneri e gli architetti che siano impegnati in una pubblica amministrazione dello stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti all'Albo, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio e incompatibilità previste dalla legge.

Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione.

La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori è fondata sul fatto che questi assumono la rappresentanza del committente per le materie tecniche di competenza ed origina dal rapporto fiduciario che lega i professionisti con il soggetto appaltante.

In altri termini, nei rispettivi campi di competenza, il progettista ed il direttore dei lavori agiscono come alter ego del committente.

La loro responsabilità è governata dall'art.1176 c.c. comma 2 nonché dall'art.2236 c.c..

La giurisprudenza preminente ritiene che la disciplina dell'art.1669 c.c. sia applicabile anche nei riguardi del progettista e del direttore dei lavori.

Inoltre l'art.64, c.4 del Testo Unico Edilizia stabilisce che il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate, mentre il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la conformità non solo della progressiva realizzazione dell'opera rispetto al progetto originario, ma anche la conformità della esecuzione al capitolato e alle norme tecniche.

Sussiste infine la responsabilità del progettista in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente.

11.1 COME TUTELARSI

Vi sono determinati comportamenti che la giurisprudenza ritiene sufficienti per escludere la responsabilità dei professionisti che è bene adottare al fine di prevenire il sorgere delle responsabilità.

Non è sufficiente, infatti, adoperare la diligenza per andare esenti da responsabilità, ma occorre adottare specifici comportamenti cautelativi che vanno spesso oltre le regole di mero buon senso e di ordinaria prudenza.

La prima regola di condotta che il progettista deve adottare nel caso in cui rilevi un vizio nel suo elaborato progettuale è quello di formalizzarlo e denunciarlo ad ogni soggetto coinvolto con A/R (consigliabile) e/o pec.

Si sottolinea che il progettista deve rifiutarsi di sottoscrivere un progetto viziato qualora altri soggetti, il committente o l'impresa avessero sin dall'inizio in mente di realizzare un'opera viziata.

Se tutti i tentativi del progettista rimangono infruttuosi non resta che compiere l'atto estremo, ossia rinunciare all'incarico.

L'articolo 1346 del c.c. dispone, infatti che l'oggetto dell'incarico professionale deve essere lecito. Si ricorda il principio generale secondo il quale "prevenire è meglio che curare".

L'opera deve essere conforme alle norme imperative, norme tecniche, urbanistiche ed edilizie.

Relativamente al direttore dei lavori il primo comportamento che è necessario attuare con massima diligenza per evitare di incorrere in responsabilità si articola in un'attività di regolare tenuta del giornale dei lavori e nella puntuale e completa annotazione sul documento dell'attività di cantiere.

E' bene precisare che il giornale dei lavori è facoltativo nei contratti privati. Senza il giornale dei lavori regolarmente tenuto e compilato è difficile per il direttore dei lavori provare di avere eseguito l'incarico con la necessaria diligenza.

Si ricorda che il direttore dei lavori è tenuto alla consegna dell'opera una volta completata e in questo frangente deve assicurare che questa è priva di vizi e di difformità.

È questa l'ultima cruciale fase in cui è possibile prevenire l'insorgere di responsabilità del direttore dei lavori il quale, in autotutela, può rifiutarsi di consegnare l'opera finché i vizi e le difformità riscontrati non siano sanate. Il rifiuto di consegna dell'opera è un comportamento pienamente legittimo, espressione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c..

Ai fini di esercitare adeguatamente questo diritto occorre che il direttore dei lavori segnali puntualmente e formalmente i vizi che risultano ostativi al rilascio dell'opera e che subordini il rilascio dell'opera alla loro integrale rimozione.

Nei casi più gravi, non basta adottare i comportamenti sopra menzionati, ma è indispensabile, per scongiurare eventuali azioni di responsabilità rinunciare all'incarico.

La giurisprudenza ritiene, infatti che: *“Il recesso per giusta causa del prestatore d'opera intellettuale, ai sensi dell'art.2237, terzo comma, c.c., particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva, va esercitato con modalità tali da evitare al cliente il pregiudizio dell'improvvisa rottura del rapporto, concedendogli il tempo di provvedere agli interessi sottesi al contratto”* Cass. Civ. n.9220/2014”.

Emerge quindi, da quanto esposto come il profilo relativo alla prevenzione sia di estrema rilevanza.

11.2 ABILITA'

L'ingegnere deve possedere eccellenti doti interpersonali, comunicative e direttive:

- o comunicare chiaramente, sia in forma orale che scritta, in modo da creare un buon ambiente per clienti e collaboratori;
- o saper dirigere una squadra di tecnici, periti e direttori dei lavori, ed altri ingegneri al fine di attuare il piano di progetto;
- o saper leggere e scrivere relazioni tecniche.

Abilità matematiche:

- o servirsi dei principi di calcolo, trigonometria ed altri argomenti di matematica avanzata, per effettuare analisi, progettazione e risoluzione dei problemi;
- o applicare concetti di Ingegneria di base ed altri processi ai propri disegni e progetti.

Abilità di analisi, risoluzione dei problemi e pensiero critico:

- o identificare e risolvere problemi in modo tempestivo e coerente;
- o saper lavorare ai più alti livelli di pianificazione, progettazione, costruzione e operatività di progetti complessi con molte variabili, che richiedono l'abilità di valutare e risolvere problemi intricati;
- o essere precisi ed accurati nelle proprie analisi e nei calcoli.

Eccezionali doti nel prendere decisioni, in modo da determinare l'attuabilità del progetto, con un occhio di riguardo a costi e sicurezza.

Abilità organizzative, di gestione del tempo e grande attenzione ai dettagli:

- o evitare la disorganizzazione nei siti di costruzione, poiché può portare problemi legali, danni alle attrezzature e potenziali incidenti;
- o essere in grado di lavorare sia indipendentemente che in squadra, in un ambiente frenetico;
- o saper stabilire priorità e responsabilità in modo adeguato.

12 Controllo delle COMPETENZE dei PROFESSIONISTI

Il potere/dovere di controllare la competenza dei professionisti che sottoscrivono la documentazione allegata alla pratica sismica spetta ai funzionari che rappresentano l'organo di controllo comunale.

I consulenti strutturisti daranno il loro supporto per favorire il buon funzionamento delle procedure, nel caso in cui se ne evidenziasse la necessità. In tal senso, va ricordato che alcune tipologie di interventi strutturali non ricadono nelle competenze dei geometri, dei periti industriali edili e dei dottori agronomi forestali, restando appannaggio di ingegneri ed architetti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 833 del 23 febbraio 2015, ha stabilito che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e se quindi la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2539 del 4 settembre 2015, ha stabilito (riepilogando la situazione e il quadro giurisprudenziale degli anni precedenti e generalizzando esplicitamente le conclusioni) che il geometra è competente sul cemento armato soltanto per strutture che rientrano nelle **“piccole costruzioni accessorie”** a servizio di **“costruzioni rurali o industrie agricole”** oppure **“accessorie a servizio di modeste costruzioni civili”** (come ad esempio le costruzioni in classe d'uso I).

Le competenze in materia strutturale dei periti industriali edili e dei dottori agronomi e forestali sono riconducibili ai sensi di legge a quelle dei geometri (vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4854, del 30 settembre 2013).

La giurisprudenza ha già inoltre in più occasioni evidenziato (vedi ad es. Cass. 7370 del 13 aprile 2015) che al direttore dei lavori sono richieste le medesime competenze di quelle che deve possedere il progettista.

13 Uno sguardo alle altre **PROFESSIONI Tecniche**

IL GEOMETRA

Figura professionale che opera nell'ambito dell'edilizia e della topografia, occupandosi di una serie di mansioni anche molto diverse tra loro.

Può occuparsi di misurare, valutare e **progettare opere private di modesta entità** in muratura portante.

I compiti di un geometra possono comprendere l'assunzione della carica di direttore dei lavori in un cantiere edile, la stima e la misurazione di diversi tipi e generi di beni immobili in ambito rurale, attraverso l'utilizzo di strumentazioni di rilevamento topografico.

Inoltre si può anche dedicare a tracciare le strade, prima che vengano messe in opera, oppure alla divisione di aree urbane.

Ancora, può occuparsi anche di valutare e stimare il valore e i danni subiti dalle colture agricole, dai fondi rustici e dalle aree urbane, e di conseguenza dello svolgimento delle pratiche burocratiche che comportano queste attività.

L'istituzione della professione del geometra risale addirittura al **Regio Decreto 274 del 1929** (che ha visto successivamente delle modifiche introdotte dalla legge 75 del 7 marzo 1985), per andare incontro all'urgente bisogno dell'Italia del tempo di valutare e ordinare tutto il suo grandissimo patrimonio rurale.

Con il passare del tempo, questa professione si è progressivamente modificata, soprattutto per effetto dell'urbanizzazione sempre crescente che richiedeva servizi sempre più diversi.

L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati dall'art. 16 del regio decreto come segue:

a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

c) misura e divisione di fondi rustici;

d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti a fondi rustici; dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco.

È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;

g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti.

È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lett. m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti.

Geometra LAUREATO: laurea obbligatoria per esercitare la professione

La professione del geometra è stata rivoluzionata nel corso degli anni, affiancando al professionista in possesso del solo diploma un altro profilo: il geometra laureato.

Il titolo di geometra laureato viene attribuito a chi ha superato l'esame di Stato per la professione di geometra ed è in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Laurea classe 4 - scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (+ tirocinio di sei mesi ai sensi dell'ex DM 509/99);
- Laurea classe 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (+ tirocinio di sei mesi ai sensi dell'ex DM 509/99);
- Laurea classe 8 - ingegneria civile e ambientale (+ tirocinio di sei mesi ai sensi dell'ex DM 509/99);
- Diploma universitario in Edilizia;
- Diploma universitario in Ingegneria delle infrastrutture;
- Diploma universitario in Sistemi informativi territoriali;

Per esercitare l'attività professionale il professionista dovrà poi iscriversi all'albo professionale dei geometri.

Ricordiamo che l'albo è unico sia per i geometri che per i geometri laureati, ad oggi non esiste differenza tra le due figure a livello di attività professionali esercitabili.

Dottore AGRONOMO

L'agronomo, in virtù delle sue competenze, svolge le mansioni più varie, che vanno dal disbrigo pratiche, alla progettazione di lavori costruttivi, agli aspetti economici ed ecologici.

Nel dettaglio, ecco le tipiche mansioni del lavoro dell'agronomo:

- amministrare e gestire imprese agrarie;
- progettare, dirigere e realizzare opere di trasformazione e miglioramento;
- occuparsi di opere di bonifica e di conservazione del suolo agrario;
- ottimizzare la sistemazione idraulica e forestale;
- effettuare stima e rilievi relativi ai capitali agrari e ai beni fondiari;

occuparsi di bilancio, contabilità e inventario dell'amministrazione delle aziende;

- supervisionare attività riguardanti la coltivazione di piante o l'allevamento di animali;
- occuparsi di sorveglianza e collaudo di lavori relativi alla tutela dell'ambiente;
- occuparsi delle mansioni relative al catasto rustico e al catasto urbano;
- occuparsi della commercializzazione dei prodotti;

Si tratta, dunque, di un lavoro complesso che richiede una conoscenza e una preparazione interdisciplinare, ottenibile soltanto tramite un percorso di studio idoneo.

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI

PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI

I Dottori Agronomo e Forestale prestano la loro consulenza per la scelta dei programmi colturali e di allevamento, per l'impiego delle migliori tecniche di coltivazione dei terreni agrari e forestali e per l'ottimizzazione del reddito nella gestione aziendale.

ALIMENTAZIONE ANIMALE

I Dottori Agronomo e Forestale prestano la consulenza all'industria mangimistica e assistono l'allevatore nell'impiego razionale dei mangimi e degli integratori alimentari per la formulazione di diete bilanciate.

MALATTIE E PARASSITI DELLE PIANTE

I Dottori Agronomo e Forestale sono al servizio dell'agricoltura per la prevenzione e la cura delle malattie delle piante coltivate, nonché per la protezione delle stesse dagli insetti nocivi nel rispetto dell'ambiente.

MIGLIORAMENTO GENETICO DI VEGETALI E ANIMALI

I Dottori Agronomo e Forestale, inseriti nei laboratori scientifici eseguono la ricerca genetica su piante e animali domestici al fine dell'incremento produttivo, dell'ottenimento di nuove varietà e razze meglio resistenti alle malattie, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie bio-ingegneristiche.

COMPARTO AGROALIMENTARE - CONTROLLI QUALITATIVI

Il Dottori Agronomo e Forestale eseguono controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro trasformazione nelle varie filiere agroalimentari al fine dell'ottenimento della migliore qualità totale. In particolare assicurano:

1. il controllo delle produzioni biologiche;

2. il controllo all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
3. la certificazione della conformità dei prodotti alle norme vigenti;
4. l'attivazione dei sistemi di assicurazione di qualità nelle aziende agroalimentari

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIME DI FONDI RUSTICI

I Dottori Agronomo e Forestale pianificano i cicli produttivi e le attività economiche nelle aziende agroforestali e redigono valutazioni dei capitali fondiari e agrari.

In particolare curano:

1. le stime per divisioni e successioni ereditarie;
2. le stime dei valori di mercato delle aziende agroforestali e delle relative produzioni;
3. la contabilità e i bilanci aziendali informatizzati.

COSTRUZIONI RURALI, AGROALIMENTARI E CIVILI

I Dottori Agronomo e Forestale eseguono progettazioni di fabbricati rurali di impianti agroalimentari. In particolare sono di loro competenza la progettazione e la direzione dei lavori di:

1. cantine, oleifici, insediamenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti vegetali e animali;
2. ricoveri per l'allevamento animale;
3. fabbricati civili, nell'ambito delle competenze dei geometri.

LAVORI CATASTALI

I Dottori Agronomo e Forestale eseguono lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano.

BONIFICA, IRRIGAZIONE, TUTELA DELLE ACQUE E DELL'ATMOSFERA

I Dottori Agronomo e Forestale elaborano i piani di bonifica e di irrigazione sia delle aree rurali che delle aziende agricole; estendono la loro competenza alla progettazione e realizzazione di impianti irrigui, di parchi, di giardini e del verde industriale. In particolare curano:

1. la determinazione dei bilanci idrici delle colture;
2. il drenaggio sottosuperficiale e superficiale;
3. gli impianti di irrigazione a pioggia, a spruzzo e a goccia (eseguono tutti gli studi e gli interventi volti alla tutela delle acque e dell'atmosfera);
4. Progettazione, direzione lavori, di invasi artificiali.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

I Dottori Agronomo e Forestale si occupano della pianificazione territoriale delle zone rurali; intervengono: nella tutela e nel recupero del paesaggio e dell'ambiente; redigono progetti di valutazione dell'impatto ambientale. In particolare curano:

1. la valorizzazione del mondo rurale;
2. la classificazione socio-economica del territorio rurale;
3. la determinazione degli indici di edificabilità delle zone rurali.

STUDIO, USO E TUTELA DEL SUOLO

I Dottori Agronomo e Forestale studiano le caratteristiche del suolo con il fine del suo razionale utilizzo per fini anche non strettamente agro-forestali. In particolare curano:

1. la classificazione dei suoli;
2. la determinazione delle suscettività dei suoli ai diversi usi (agro-forestale, abitativo, industriale ecc.);
3. l'identificazione e la difesa delle aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;
4. i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e cave a cielo aperto.

PARCHI E GIARDINI

I Dottori Agronomo e Forestale curano la realizzazione di spazi verdi pubblici e privati in armonia con le caratteristiche ambientali e pedoclimatiche al fine della migliore valorizzazione e nel rispetto del paesaggio. In particolare è di loro competenza:

1. la progettazione della paesaggistica territoriale e dell'arredo urbano con interventi per la tutela del paesaggio;
3. la realizzazione di barriere vegetali antirumore.

ASSESTAMENTO FORESTALE

I Dottori Agronomo e Forestale redigono i piani per il riassetto agro-silvo-pastorale ai fini della gestione ottimale del territorio montano, sia dal punto di vista economico che ecologico.

In particolare elaborano:

1. le analisi climatologiche;
2. il rinfoltimento e il taglio delle essenze boschive;
3. il miglioramento della produttività dei prati-pascoli.

ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE AGRICOLA

I Dottori Agronomo e Forestale sono le figure più qualificate per il collegamento tra gli istituti di sperimentazione e l'imprenditore agricolo, diffondendo le tecniche più opportune. In particolare curano:

1. la prescrizione degli agrofarmaci;
2. la divulgazione delle innovazioni tecnologiche;
3. la contabilità aziendale.

I Dottori Agronomo e Forestale sono figure professionali altamente qualificate non solo per quanto riguarda tutte le problematiche di tipo scientifico, tecnico, amministrativo, economico inerenti il comparto agro-forestale, ma anche per la tutela e l'uso compatibile dell'ambiente naturale e antropizzato.

Per qualunque dubbio o controversia sulle competenze del dottore agronomo e del dottore forestale ci si può rivolgere agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali presenti nei capoluoghi di provincia ove ha sede l'Ordine Provinciale.

14 Compatibilità e incompatibilità di legge nell'esercizio della professione di ingegnere

L'esercizio della professione di INGEGNERE è regolamentato, prima di tutto, dal C.C. - libro V *"Del lavoro"* - Titolo III *"Del lavoro autonomo"* - Capo II *"Delle professioni intellettuali"* all'art. 2229: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi"*, e dall'art. 2332: *"Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto."*

Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita o non è incompatibile con l'oggetto della prestazione."

La legge sulla "TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI (legge 24-6-1923, n. 1395) stabilisce (art. 1) che il titolo di ingegnere o di architetto spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirli.

IL REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO (R. D. 23-10-1925, n. 2537) stabilisce (art. 5) che per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere è necessario aver superato l'esame di Stato.

L'Esame di Stato è essenziale per l'iscrizione all'Albo Professionale (art. 4) tenuto dall'Ordine provinciale cui si appartiene per residenza.

Non si può far parte che di un solo Ordine di Ingegneri o di Architetti (art. 24).

La legge 25-4-1938, n. 897, all'art. 1, stabilisce che Ingegneri e Architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

L'attività di ingegnere può essere ricondotta a due tipologie:
la Libera professione e il Dipendente.

A. LIBERI PROFESSIONISTI

A.1 Libero professionista in forma singola.

La figura tradizionale del libero professionista è quella di colui che svolge la professione individualmente, mantenendo con la propria clientela un rapporto di carattere fiduciario e rispondendo direttamente dell'opera prestata.

La vigente legislazione (art. 2229 e seg. Del C.C. - legge 1395/1923 e R.D. 2537/1925) salvaguarda il carattere rigorosamente personale della prestazione d'opera intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi.

A.2 Libero professionista in forma associata.

La legge 23-11-1939, n. 1815, disciplina giuridicamente gli Studi professionali.

All'art. 1 viene previsto che le persone munite dei necessari titoli di abilitazione che si associano per l'esercizio della professione debbono usare, nella denominazione del loro Ufficio e nei rapporti con terzi, esclusivamente la dizione di "STUDIO TECNICO" seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni deve essere notificato all'Ordine Professionale di appartenenza affinché questo provveda all'inserimento in apposito Albo.

Tutti i singoli associati devono essere abilitati all'esercizio della professione senza incompatibilità alcuna.

È ammesso, per tutti gli studi associati, la SIGLA o il MARCHIO di identificazione, purché alla sigla o marchio, facciano seguito tutti i nominativi dei Professionisti associati.

È pure possibile l'istituzione di COOPERATIVE di progettazione, sempre che siano rispettati i disposti degli Studi associati.

È possibile la costituzione di Studi associati tra Ingegneri e Architetti, mentre non lo è tra Architetti e Geometri perché, in quest'ultimo caso, si tratta di Professionisti a diverso livello e con diverse competenze.

È dubbia nella vigente legislazione la possibilità di costituire vere e proprie imprese ove si propenda per ammettere la possibilità di costituire SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE che annoverino nel loro ambito, oltre ai professionisti che rivestono la qualità di soci, anche architetti o ingegneri che si configurino come lavoratori dipendenti.

Tali Società infatti verrebbero a costituire vere e proprie imprese; ove si propenda per ammettere la possibilità della costituzione di tali Società, si esigerà comunque, in conformità alle proposte di legge già presentate alla Camera dei Deputati e all'esame dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, che esse presentino i seguenti requisiti: - che non eseguano anche le opere progettate; - che ci sia responsabilità solidale tra Società e Professionisti dipendenti; - che il Direttore responsabile sia un Professionista abilitato e iscritto all'Albo; - che esista un Albo delle Società di Progettazione; - che l'Ordine Professionale abbia sulle Società un potere di controllo; - che sia garantita la professionalità dei Dipendenti della stessa

A.3 Le Società di ingegneria

Il legislatore ha riconosciuto relativamente alle professioni tecniche la possibilità di costituire le cd. “società di ingegneria” e le società di engineering.

In linea generale in questa occasione è bene evidenziare i dati che ci interessano:

la società di ingegneria è una società di capitali, prevalenza del capitale sul lavoro, irresponsabilità patrimoniale dei soci, socio obbligatoriamente libero professionista, responsabilità personale del progettista in solido con il direttore tecnico che abbia controfirmato l'elaborato.

A.4 Libero professionista con abbinata attività commerciale, imprenditoriale o altre.

Innanzitutto occorre precisare che non esistono divieti, per chi esercita esclusivamente attività commerciale o imprenditoriale, all'utilizzazione del titolo di *Dott. Ingegnere* qualora abbia conseguito il relativo diploma negli Istituti di Istruzione Superiore autorizzati per legge a conferirlo, anche senza aver superato l'esame di Stato e senza esser iscritto all'Albo professionale. Invece, quando l'Ingegnere è iscritto all'Albo e pratica attività professionale abbinata ad attività commerciale imprenditoriale, la posizione dell'Ingegnere diventa assai delicata e può sconfinare in situazioni ambigue censurate dalle norme deontologiche.

Infatti le norme di etica professionale (art. 22) dettano, qualora eserciti la libera professione (quindi sia iscritto all'Albo) non può essere direttamente o indirettamente interessato nelle Imprese Costruttrici o Ditte, fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del Committente, né percepire compenso alcuno da terzi interessati, qualunque sia la causa.

Pure delicata diventa la posizione dell'Ingegnere - prestatore di professione intellettuale a terzi - qualora eserciti anche attività di carattere promozionale legata alle operazioni immobiliari o comunque alla vendita o all'acquisizione delle aree fabbricabili, ovvero eserciti attività d'affari di compravendita o di mediazione, anche se dette attività siano attuate in forma non ufficiale o palese.

Non è comunque ammesso che siano scritti sulla propria carta intestata o nella targa di studio gli abbinamenti- delle attività sopra accennate (con relativa partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.) con l'attività professionale di Ingegnere (con relativa partita IVA, numero di codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo).

Naturalmente, l'Ordine professionale dovrà vagliare attentamente tutti i singoli casi per evitare che si verifichino quelle sovrapposizioni o interferenze tra l'esercizio della professione ed altre attività che si configurino poco chiare e che danneggino, in qualche modo, la figura ed il prestigio del professionista Ingegnere, nella visuale dell'etica professionale dettata dalle Norme Deontologiche.

A.5 Libero professionista con l'incarico temporaneo di tecnico e consulente presso comuni, province o regioni

Nel caso in cui un Ingegnere libero professionista abbia un incarico professionale di TECNICO COMUNALE o CONSULENTE presso un'Amministrazione Comunale Provinciale o Regionale (temporaneo o a tempo definito), si deve rilevare che egli non può svolgere prestazioni professionali in favore di privati o altri Enti che, in un modo o nell'altro, debbano poi essere soggette al controllo dell'Amministrazione dalla quale il professionista ha ricevuto l'incarico.

Ciò in ossequio ai principi di correttezza che devono caratterizzare lo svolgimento dell'attività professionale, ai sensi delle Norme di Deontologia. Tanto più che, con il cumulo nella stessa persona della funzione di controllare (Tecnico Comunale ecc.) e di controllato (professionista autore di un progetto) si ipotizza la fattispecie dell'interesse privato in atti d'ufficio, penalmente perseguibile (art. 324 del C.P.).

L'incompatibilità suddetta si deve estendere anche ai professionisti che, come l'Ingegnere in esame, abbiano rapporti in collaborazione professionale in atto (studio associato), notori o comunque ravvisabili.

Occorre precisare che la posizione di un libero professionista incaricato dall'ufficio di Tecnico comunale comporta l'insorgere di un particolare rapporto assai delicato tra lo stesso e tutti i cittadini del Comune, Provincia o Regione, per cui è facile-anche se solo indirettamente- essere in qualche modo coinvolto, nell'assunzione di incarichi professionali da terzi, in situazioni non chiare che l'Ordine professionale ha il compito di individuare e reprimere.

B. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

In seguito all'abrogazione del divieto previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, oggi è espressamente consentito costituire società tra professionisti, aventi per oggetto l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali.

Tre le attività professionali regolamentate in ordini professionali, le cosiddette "professioni protette", rientrano, anche le professioni tecniche (ingegnere, architetto, geometra) ...

E' espressamente escluso dall'ambito di applicazione della società tra professionisti l'esercizio delle professioni "non protette", cioè di quelle professioni non organizzate in ordini e collegi (esercitate ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 2013, n. 4).

Queste attività possono essere esercitate sia attraverso un contratto d'opera intellettuale, sia nell'ambito di un'attività imprenditoriale, in forma individuale o societaria, e anche prima della sua abrogazione non ricadevano nel divieto di costituire società per l'esercizio di attività professionali di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che riguardava esclusivamente le professioni organizzate in ordini e collegi.

Le "società tra professionisti", dunque, non possono avere per oggetto l'esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi, e gli esercenti una professione "non protetta" non possono partecipare a una "società tra professionisti" quali soci professionisti.

Ricordiamo, peraltro, che la collaborazione tra soggetti che esercitano una professione "protetta" e soggetti che esercitano una professione "non protetta" non può avvenire neppure nella forma di associazione professionale (studio associato), essendo espressamente vietata la costituzione di un'associazione "mista" (art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815).

Rimane aperta, tuttavia, la possibilità degli esercenti una professione "non protetta" di partecipare a una Stp in qualità di soci "per prestazioni tecniche" o "per finalità di investimento", a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Le prestazioni tecniche, comunque, possono essere rese soltanto in via strumentale e accessoria rispetto all'attività professionale svolta dalla società, e non possono rientrare nell'oggetto sociale.

C. DIPENDENTI

LE PRINCIPALI FONTI LEGISLATIVE RELATIVE AI DIPENDENTI PUBBLICI

Le principali fonti legislative che disciplinano la materia delle incompatibilità possono essere così elencate:

- **Articoli 97 e 98 della Costituzione;**
- **Articoli da 60 a 65 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3** (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- **Articolo 53 d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** e ss.mm.ii. (Testo Unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni...).

Il dipendente pubblico è al servizio esclusivo della Nazione e deve destinare le proprie energie fisiche e psichiche unicamente all'amministrazione dalla quale dipende.

Questo principio trova esplicita formulazione nella Carta Costituzionale, ove, al 1° comma dell'art. 98, è scritto che *"i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*, pertanto devono rendere soltanto al loro datore di lavoro la propria prestazione lavorativa retribuita.

Il dovere di esclusiva trova un netto collegamento anche con i principi di *"buon andamento e imparzialità dell'amministrazione"* sanciti dall'art.97 della Costituzione, che garantisce e assicura le attività istituzionali.

La volontà del legislatore costituente, trova espressa giustificazione nella necessità di garantire che i dipendenti pubblici non disperdano le proprie energie in altri incarichi che non siano di esclusiva competenza e che possano distoglierli dalle prestazioni da rendere.

Inoltre, si è voluto scongiurare che attività extraistituzionali possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al pericolo di comportamenti imparziali.

Questa tutela era all'attenzione del legislatore ancor prima del varo della Carta Costituzionale; infatti il Regio Decreto n. 693, del 22 novembre 1908, recante *"Approvazione del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili"*, aveva già introdotto nel nostro ordinamento l'incompatibilità dei dipendenti statali con altre attività.

Anche il successivo Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha riservato attenzione agli incarichi aggiuntivi dei dipendenti pubblici disciplinando negli artt. da 60 a 65 i casi di incompatibilità, i limiti, ecc..

La successiva previsione normativa dell'art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, emanata nel contesto della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, ha mitigato il regime delle incompatibilità e ha potenziato la possibilità di svolgimento di un secondo lavoro, fissando, nel contempo, criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento di incarichi relativi a specifiche professionalità, al fine di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto.

Sono state anche introdotte, con lo stesso art. 58, norme per rafforzare la trasparenza attraverso **l'Anagrafe delle prestazioni** e l'immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza del dipendente cui è stato conferito l'incarico.

Il successivo riordino delle disposizioni inerenti al lavoro dei dipendenti pubblici in un nuovo Testo Unico, approvato con il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, ha determinato l'abrogazione dell'art. 58 del D Lgs. 29/2003 e la sua confluenza nell'art. 53 del nuovo **T.U.**

La disciplina generale sull'incompatibilità, presente nell'art. 53, è stata, negli anni, oggetto di interesse del legislatore e al testo originario, costituito da 16 commi, sono stati aggiunti i commi 1bis, 3bis, 7bis, 16bis, 16ter, che hanno innovato alcuni punti essenziali.

Uno degli ultimi interventi si è avuto *in piena pandemia Covid*, con il D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con cui sono stati fissati nuovi termini per le autorizzazioni ai dipendenti pubblici che devono rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali semplificate con modalità decentrate e telematiche sperimentali.

Prima di dare inizio all'esame delle varie fattispecie, che riguardano la possibilità o meno da parte dei dipendenti pubblici di svolgere attività extraistituzionali, va precisato che la disciplina contenuta nelle norme innanzi citate si applica, con alcune peculiarità, a tutti i dipendenti sia in regime di diritto privato (personale privatizzato) sia in regime pubblico (militari, magistrati, prefetti, ecc.).

Occorre, inoltre, far rilevare che la materia delle incompatibilità, anche dopo la privatizzazione del rapporto di impiego, è riservata alla disciplina legislativa, sicché non può essere derogata dalle parti o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nel settore privato il principio di esclusiva e, quindi, la necessità di rendere la prestazione soltanto al proprio datore di lavoro non esiste, infatti l'art. 2105 c.c. impone al dipendente unicamente di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore e di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa.

A parte questi divieti il lavoratore privato può svolgere qualsiasi ulteriore attività. Al fine di semplificare e rendere più schematica la materia inerente gli incarichi extraistituzionali possiamo prevedere per i dipendenti pubblici :

ATTIVITÀ ASSOLUTAMENTE VIETATE

Preliminarmente occorre far rilevare che sono vietati ai dipendenti pubblici gli incarichi (retribuiti o gratuiti) che presentano i caratteri della abitudine e professionalità o possono dar luogo a conflitti di interessi, ovvero interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente, in relazione al tempo, alla durata e all'impegno richiestogli.

Le attività assolutamente incompatibili sono, ancora oggi, disciplinate dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che, all'art. 60 (richiamato dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, vieta al dipendente pubblico di esercitare il commercio, l'industria, le professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

Riguardo agli incarichi in società costituite a fine di lucro, va precisato che il dipendente pubblico non può essere nominato amministratore, consigliere, sindaco, ecc. (salvo che non si tratti di nomine riservate allo Stato), ma può essere socio, cioè titolare di azioni, perché è libero di investire i propri soldi come crede, in effetti si vuole evitare unicamente l'assunzione di cariche gestionali all'interno degli Enti.

Quando, però, trattasi di società cooperative caratterizzate dalla prevalenza, e in alcuni casi dalla esclusività, dei fini mutualistici rispetto a quelli di lucro, è possibile ricoprire incarichi.

Anche la partecipazione a società agricole a conduzione familiare è consentita quando l'impegno è modesto, non abituale o continuato.

Per quanto concerne il divieto di esercitare professioni vi sono delle eccezioni per il personale docente della scuola.

Altre eccezioni vengono riconosciute a tutti i dipendenti pubblici che hanno optato per il part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Al fine di consentire al dipendente di conoscere i divieti esistenti in materia di attività extralavorative è stato previsto, dal comma 3-bis, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, che ciascuna amministrazione elabori uno specifico regolamento nel quale individuare, *“secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”*.

Con l'intento di fornire un valido supporto alle amministrazioni, anche in considerazione della previsione normativa anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190 e d. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) è stato elaborato, il 24 luglio 2013, a seguito della Conferenza Unificata del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle Regioni e degli Enti Locali, un documento che esemplifica una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti derivanti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalle prassi applicative.

Sono da considerare vietati gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge.

Sono, altresì, vietati gli incarichi che, per il tipo di attività o per l'oggetto, possono creare nocumeto all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.

È pure evidente che non è possibile svolgere incarichi utilizzando mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'amministrazione e in uso al dipendente per ragioni di ufficio.

Sono inibite, altresì, le attività per le quali l'incompatibilità è prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che disciplina l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi presso le amministrazioni pubbliche.

Qualora, invece, l'impiegato ottemperi alla diffida eliminando l'incompatibilità, non vi sono conseguenze decadenziali, ma nei suoi confronti può avere inizio un procedimento disciplinare – con obbligo di contestazione di addebito – per il comportamento che l'amministrazione dovrà accertare nel rispetto del contraddittorio fra le parti e in osservanza della proporzionalità sanzionatoria, che sarà determinata valutando la specifica attività svolta senza autorizzazione, la durata, ecc. .

ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE PREVIA AUTORIZZAZIONE

I dipendenti pubblici possono svolgere alcune attività ma possono essere espletate al di fuori dell'orario lavorativo se si richiede una specifica autorizzazione al proprio datore di lavoro.

Trattasi, in effetti, di attività occasionali, saltuarie, compatibili con l'orario e la funzione istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, che, per consentire l'espletamento di un lavoro aggiuntivo, dovrà preliminarmente verificare, a salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, l'insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e l'assenza di situazioni, anche solo ipotetiche o potenziali, di conflitti di interessi tra l'amministrazione di appartenenza e l'ulteriore attività da svolgere.

La richiesta può essere effettuata dal datore di lavoro pubblico o privato che intende conferire l'incarico, ovvero, in mancanza, dallo stesso lavoratore interessato: ovviamente, l'autorizzazione deve essere rilasciata prima del conferimento dell'incarico, a meno che si tratti di alcune tipologie di attività che nel regolamento dell'amministrazione siano di fatto considerate autorizzate e per le quali è sufficiente una semplice comunicazione preventiva.

Il datore di lavoro che dovrà valutare la richiesta potrà, tra l'altro, tener conto degli incarichi già autorizzati in precedenza, dell'assenza di procedimenti disciplinari, della compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza, nonché della produttività dell'impiegato che dovrà espletare ulteriori incarichi.

Molto utile potrà anche risultare quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), per il quale "il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione".

La materia di cui si sta trattando trova espressa disciplina nel comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, per il quale *"i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*.

Il comma 8 dello stesso art. 53 vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di tali impiegati.

Il conferimento di incarichi privi di autorizzazione determina una infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento e il relativo provvedimento è nullo di diritto.

Il comma 9 dell'art. 53 prevede analogo divieto nei casi di conferimento di incarichi a dipendenti pubblici da parte di enti pubblici economici e soggetti privati.

Il lavoratore autorizzato dovrà considerare che gli è preclusa la possibilità di utilizzare la propria qualifica pubblica nell'espletamento dell'incarico conferito e nessun beneficio gli potrà derivare da tale posizione.

Le amministrazioni dovrebbero in generale, in ottemperanza al comma 3-bis dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dotarsi di un Regolamento per gli incarichi autorizzabili e non autorizzabili, per uniformare prassi e percorsi che potrebbero risultare discriminanti nei riguardi dei loro dipendenti.

Le autorizzazioni concesse e gli incarichi conferiti, anche a titolo gratuito, devono essere comunicati, a cura delle amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, in via telematica, nel termine di 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, precisando l'oggetto dell'incarico e il compenso lordo, ove previsto.

Il dipendente che dovesse svolgere un incarico senza la prescritta autorizzazione è responsabile disciplinarmente del suo operato ed è sottoposto a un procedimento disciplinare che, con la garanzia del contraddittorio, terrà conto della gravità del comportamento da punire, e della conseguente proporzionalità e gradualità della sanzione.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di incarichi (diniego di autorizzazione, ecc.) sono di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, perché gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono atti di diritto privato.

Il dipendente, oltre alla responsabilità disciplinare, è chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, con conseguente avvio di un giudizio contabile per l'eventuale danno erariale provocato all'ufficio di cui fa parte.

Volendo, a questo punto, soffermarsi sulle attività che possono essere espletate richiedendo semplicemente la prescritta autorizzazione, se ne riportano, qui di seguito, alcune a titolo meramente esemplificativo.

- Partecipazione a società agricole a conduzione familiare, sempreché l'attività svolta non sia continuativa, ma modesta; infatti, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare del 18 luglio 1997, n. 6, ha precisato che l'impegno richiesto durante l'anno non deve essere abituale o continuato.

- Incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per far parte di collegi sindacali, commissioni di vigilanza, commissioni tributarie, ecc., ovvero per consulenze tecniche, ecc., sempreché non vi siano interferenze con l'orario e l'impegno del rapporto di lavoro principale.

- Amministratore di condominio del proprio fabbricato: vale a dire l'impegno deve riguardare unicamente la cura dei propri interessi.

Al riguardo si cita il caso di un dipendente che era stato autorizzato ad amministrare il fabbricato ove abitava e successivamente ha assunto l'incarico di amministratore anche del palazzo attiguo.

Questo ulteriore impegno è stato ritenuto illegittimo non trattandosi più della cura dei propri interessi, cioè di un bene di proprietà.

- Attività di collaborazione svolte gratuitamente con i familiari che siano impegnati in imprese artigiane, commerciali, agricole, sempreché trattasi di attività saltuaria e non sistematica.

- Assunzione di cariche in società cooperative purché l'impegno e le modalità di svolgimento non pregiudichino l'attività ordinaria del dipendente e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza.

- Assunzione di cariche in società ricreative, culturali, sportive il cui atto costitutivo preveda il reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.

- Partecipazione a Commissioni di esami per concorsi, ecc., sempreché l'incarico non pregiudichi l'orario di servizio e le modalità di svolgimento del lavoro ordinario.

Quando il dipendente è nominato dall'amministrazione di appartenenza è evidente che non occorre alcuna autorizzazione, ma, se trattasi di altro Ente o di privati, sarà necessario uno specifico nulla osta.

Anche il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 5 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) considera alcuni casi di ulteriori attività e fa obbligo al lavoratore di comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio di servizio a propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Nessuna comunicazione dovrà essere prodotta quando trattasi di adesione a partiti politici o a sindacati.

Il regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici è stato fortemente attenuato dall'introduzione, nel nostro ordinamento, del lavoro a tempo parziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 53, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, sono esclusi dalle incompatibilità i dipendenti di amministrazioni pubbliche in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Questa particolare posizione consente di svolgere un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, pure mediante iscrizioni ad albi, e introduce la regola che il secondo lavoro è consentito, mentre il diniego ha carattere residuale.

Per scongiurare conflitti di interessi che potrebbero nascere nello svolgimento di ulteriori incarichi, già la stessa legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1 commi 56 e ss.), che disciplina il lavoro parziale, si era preoccupata di precisare che i dipendenti in part-time sono assoggettati agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno, al fine di accertare che l'attività aggiuntiva non comporti grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dagli stessi ricoperta.

Qualora il datore di lavoro rilevi un conflitto di interessi tra l'attività svolta dal dipendente in part-time e i suoi compiti istituzionali, deve diffidarlo a cessare tale attività entro 15 giorni, a pena di decadenza.

La particolare posizione del lavoro parziale non rende mai possibile lo svolgimento di un incarico aggiuntivo in favore di un'altra amministrazione pubblica, essendo assolutamente escluso il cumulo di impieghi.

COMUNICAZIONE INCARICHI ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

Per dare pubblicità e trasparenza, nonché monitorare la spesa pubblica relativa agli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, ai consulenti e collaboratori esterni è stata istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una specifica banca dati denominata "Anagrafe delle prestazioni".

A tal fine le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono darne comunicazione in via telematica, così come previsto dal comma 12 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, entro 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, con indicazione della tipologia dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

15 LA PRESTAZIONE OCCASIONALE

L'art.61 del D. Lgs 276/2003 (ora abrogato, e che comunque escludeva le professioni intellettuali dal proprio campo di applicazione) e l'art.4 della legge n. 30/2003 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente all'interno dell'anno solare.

Il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000€. la definizione del lavoratore occasionale viene ribadita nella Circolare INPS 6/luglio/2004 n.103.

16 IL CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC è organismo istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23, ha assunto la sua attuale denominazione, che sostituisce quella originaria di Consiglio Nazionale Architetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 328/01 che affianca alla tradizionale figura di architetto altre figure specialistiche con lauree quinquennali e triennali (junior).

Il Consiglio è composto da 15 membri, eletti dagli Ordini provinciali, la cui durata in carica è di cinque anni. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Nazionale, per non più di due mandati consecutivi, tutti gli iscritti all'Albo professionale.

L'attività di approfondimento delle tematiche professionali è perseguita dal CNAPPC attraverso il lavoro svolto dai propri dipartimenti.

Il Consiglio Nazionale assume delle determinazioni al fine di fornire il proprio parere e la propria interpretazione in merito a provvedimenti e leggi concernenti l'esercizio della professione.

Le circolari, inviate agli Ordini provinciali, forniscono un costante aggiornamento dei principali provvedimenti di natura legislativa connessi al mondo professionale.

I Consigli direttivi degli Ordini sono eletti ogni quattro anni dagli iscritti alle strutture provinciali.

Gli organismi regionali, Consulte e le Federazioni, sono organismi volontari che raggruppano gli Ordini provinciali dello stesso ambito geografico con lo scopo di condividere iniziative connesse alla tutela ed alla promozione della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.

Il sistema di rappresentanza della professione di architetto è composto, a livello internazionale, da una serie di organismi internazionali che, con il contributo delle proprie rappresentanze nazionali, coordinano le attività dei diversi ordini professionali e organizzano manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione della qualità del progetto.

La struttura organizzativa del Consiglio è articolata in 18 dipartimenti, ognuno dei quali coordinato da un Consigliere Nazionale.

Gli interventi sugli immobili di interesse storico-artistico restano di esclusiva competenza degli architetti.

È quanto emerge dalla sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato che chiude lo scontro sulle competenze tra ingegneri e architetti.

Come funziona la normativa italiana.

L'articolo 52 del decreto stabilisce che tanto l'ingegnere quanto l'architetto possono occuparsi di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Invece, le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, così come il restauro e il ripristino degli edifici storico artistici, rientrano nelle competenze dell'architetto, anche se l'ingegnere può svolgere la parte tecnica.

Allo stesso tempo il Consiglio di Stato ha affermato che la “riserva” a favore degli architetti non implica una discriminazione per gli ingegneri.

A livello europeo, infatti, gli ingegneri devono dimostrare di aver seguito un percorso idoneo in storia e tecniche dell'architettura prima di ottenere un incarico su un immobile storico.

17 SINDACATI

SINDACATO LIBERI PROFESSIONISTI

INARSIND è da sempre la difesa e la promozione della libera professione; in questi ultimi anni di particolare crisi più che mai **INARSIND** ha sostenuto la necessità, nell'interesse del paese prima ancora che dei propri iscritti, di "riattivare" le libere professioni.

Sinteticamente questi i punti ritenuti essenziali allo scopo:

- effettiva semplificazione e decisiva riduzione della burocrazia, con un monitoraggio costante dell'effettiva efficienza dei provvedimenti varati;
- rimuovere l'indebita concorrenza agevolando nel contempo l'inserimento dei giovani;
- previsione di criteri oggettivi nella valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose per le prestazioni professionali, per ridurre drasticamente la discrezionalità che ha sempre caratterizzato le gare effettuate con questo criterio, comunque da preferire al massimo ribasso espressione tragica e deleteria dell'indifferenza alla qualità delle prestazioni;
- deroga, almeno triennale, ai requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico finanziario che vengono richiesti per la partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingegneria per ampliare la platea dei partecipanti ai giovani e ai professionisti che in questi anni hanno subito una sensibile riduzione di fatturati e personale impiegato;
- promozione di una legge che incentivi le aggregazioni professionali;
- dignitoso adeguamento delle tariffe dei Consulenti Tecnici di Ufficio che attualmente, per le perizie a vacazione, percepiscono onorari indecorosi, ironia della sorte, proprio dal Ministero della Giustizia;
- profonda revisione della riforma delle professioni che, ha mostrato una serie di gravi lacune e incongruenze soprattutto in tema di ordini professionali, assicurazioni, formazione;
- modernizzazione e alla messa in sicurezza del paese che guardi principalmente al riuso degli edifici esistenti, inteso anche come messa a norma anche dal punto di vista sismico e all'efficientamento energetico sia delle strutture pubbliche (scuole, ospedali, caserme, prefetture etc.) che private, al dissesto idro-geologico e alle infrastrutture strategiche.

Per quanto riguarda la rappresentanza **INARSIND** ha approvato nel marzo 2016 delle modifiche di Statuto che prevedono, oltre alla presenza dei soci ordinari, la figura di soci

aderenti (giovani neo iscritti all'Albo ma non ancora ad Inarcassa, per un periodo massimo di 2 anni) e simpatizzanti (ingegneri ed architetti anche non liberi professionisti che condividono le politiche di **INARSIND**, che è e resta associazione dei liberi professionisti) al fine di aggregare un maggior numero di colleghi sensibili alle problematiche della libera professione.

In campo internazionale **INARSIND** rappresenta l'Italia, dal 2014 in compartecipazione con OICE, in FIDIC – International Federation of Consulting Engineers a cui ha aderito fin dal 1993. FIDIC, fondata nel 1913, è la federazione internazionale dell'ingegneria, composta attualmente dalle rappresentanze di 99 nazioni differenti distribuite in tutto il mondo cui aderiscono complessivamente oltre un milione di professionisti.

SINDACATI nella PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione, la disciplina delle rappresentanze sindacali ha subito un'evoluzione alquanto travagliata: infatti, l'originario art. 47 del D. Lgs. n. 29/1993, benché contenuto nell'apposito titolo dedicato alla regolamentazione dell'attività sindacale, si occupava esclusivamente della *“maggiore rappresentatività”* generalmente intesa, non facendo nessun riferimento alle rappresentanze sindacali.

Successivamente, il D. Lgs. n. 396/1997 riscrisse l'art. 47, collocandovi per la prima volta la disciplina della rappresentanza sindacale vera e propria; infine, la materia è stata trasfusa nell'art. 42 del D. Lgs. n. 165/2001 che, ad oggi, prevede la disciplina sia delle RSA che delle RSU.

18 CONCLUSIONI

Sono ormai intervenuti cambiamenti profondi non solo della forma di esercizio della professione e dell'ambito in cui questa si esplica, ma anche dello stesso oggetto della professione.

Si possono ora riconoscere nuove professioni, di matrice ingegneristica impensabili prima.

Il modello formativo di una volta è radicalmente cambiato e sono presenti nuove figure tecniche che pongono il problema della comune convivenza. Insomma tutto è cambiato e sta evolvendosi.

Riteniamo che sia necessaria una legge per regolare la professione.

C'è oggi una visione mercantile della professione sostenuta sotto il falso pretesto della libera concorrenza soprattutto da talune espressioni del potere economico. E' in atto un tentativo di sterilizzare la professione d'ingegnere, è quindi necessario difendere i principi etici e i valori a cui siamo stati sempre saldamente ancorati.

Egredi colleghi, ci auguriamo che queste poche righe possano esservi utili nell'attività professionale dove non basta essere bravi progettisti e valenti strutturisti, ma è necessario conoscere le leggi che regolano la nostra professione.

Pertanto vi suggeriamo di armarvi di pazienza e di dedicare parte del vostro tempo alla lettura delle normative di riferimento.

CONSIGLIO dell'ORDINE quadriennio 2022-2026

Ing. Ivan VERLINGIERI **Presidente**
Ing. Antonio DI PALMA **Segretario**
Ing. Mario CARROZZA **Tesoriere**
Ing. Vincenzina TAGLIAFIERRO
Ing. Renato LISI
Ing. Mariateresa PARENTE
Ing. Gennaro MERCALDO
Ing. Immacolata COLLARILE
Ing. Giovanni DIURNO
Ing. Luigi TRAVAGLIONE
Ing. Sofia BOCCHINO
Ing. Elena VETRONE
Ing. Giuseppe DI GIOIA
Ing. Alberto FESTA

101

Consiglio Territoriale di Disciplina, quadriennio 2022-2026:

Ing. Ernesto FARAONE **Presidente**
Ing. junior Angelo COCCA **Segretario**
Ing. Giampiero MARRONE
Ing. Nicola ZOTTI
Ing. Nazzareno OLIVIERI
Ing. Giuseppe DE MASI
Ing. Michele LOMBARDI
Ing. Giuseppe MANCINI
Ing. Maria RICCIO
Ing. Paolo PARRELLA
Ing. Ernesto PEPE
Ing. Gerardo BEFI
Ing. Feliciano CEFALO
Ing. Mauro SANTORO
Ing. Salvatore MINICOZZI

Delegato INARCASSA, 2020 – 2025 : Ing. Paolo Verdino

Si ringraziano in particolare gli ingg. Alberto **FESTA** e Renato **LISI** per aver curato la redazione del Notiziario.

Il Presidente
Ing. Ivan Verlingieri